AVVIAMENTO CON CHIAMATA NOMINATIVA NEGLI ENTI PUBBLICI

1. Finalità

Agevolare l'ingresso nella Pubblica Amministrazione dei disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo (tra cui i disabili psichici che sono esclusi dalle selezioni numeriche ai sensi dell'art 9 comma 4 della legge 68/99) in deroga alle modalità ordinarie di assunzione indicate dall'art 35 comma 2 del Dlgs 165/2011, ossia il concorso e l'avviamento a selezione.
La chiamata nominativa è possibile solo per quelle qualifiche e quei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

2. Motivazioni e ragioni giuridiche

1. Accordo Stato Regioni 16 novembre 2006 - art. 6 comma 2
"La convenzione (ndR: di cui all'art 11 comma 2 l. 68/99) può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

2. DPR 333/2000 - art. 7 comma 4: "*I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999 […] Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato"*

3. Direttiva della Funzione Pubblica n. 1/2019 – paragrafo 4.5.2.

4. D.G.R. Regione Toscana – n. 109/2005: " *è possibile procedere all'assunzione con le modalità della chiamata nominativa, ai sensi della delibera della Regione Toscana - DGR 109/2005, dei soggetti disabili con percentuale non inferiore al 67% o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria per gli invalidi per servizio o invalidi di guerra, con esclusione della suddetta percentuale di quelli con patologia di natura psichica o intellettiva*".

3. Soggetti destinatari

Soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 e/o all'art. 18 c.2 della legge 68/99 che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, come precisato al paragrafo 4.2.2.1.

4. Descrizione del ciclo

4.1 I soggetti coinvolti

- Datori di lavoro pubblici
- disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della legge 68/99
- servizio collocamento mirato territorialmente competente

4.2 Metodologia

La possibilità per i datori di lavoro pubblici di ricorre alla procedura nominativa è prevista sia dall'accordo Stato regioni sia dal DPR 333/2000.

L'art 7 comma 4 del DPR 333/2000 definisce precisi campi di applicazione individuati dalla normativa *"I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999 […] Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato"* (art. 7, comma 4, del DPR n. 333/2000).

Questa procedura è limitata alle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:

- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 67%;
- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche/intellettive, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
- ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;
- persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%.

Pertanto la procedura consiste nelle seguenti fasi, in ordine temporale:

1. Preventiva stipula di una convenzione ex art. 11 L. 68/99n cui siano descritti il programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali nei confronti dei disabili, le esigenze specifiche e motivate dell'Ente quale datore di lavoro obbligato, i requisiti specifici che devono possedere i disabili da assumere, formulati in applicazione del criterio di trasparenza ed in relazione al programma e alle esigenze definiti nella Convenzione.
2. L'ente richiedente e il servizio collocamento mirato definiscono i requisiti di accesso, modalità e tempi di pubblicazione dell'avviso, possesso di titoli necessari o eventuali per l'ammissione alla prova, modalità di svolgimento delle prove selettive e criteri di attribuzione del punteggio sia con riferimento alle prove che ai titoli, in modo tale che siano garantite la trasparenza e l'imparzialità delle procedure

3. L'avviso - a carico e diretta responsabilità dell'ente richiedente - viene pubblicato contestualmente da entrambi gli enti sui rispettivi siti istituzionali

4. Le domande di adesione sono raccolte dall'ente richiedente che effettuerà la valutazione di ammissibilità formale, trasmettendo poi al servizio collocamento mirato competente l'elenco dei candidati le cui domande sono state ammesse, per la verifica del possesso dei requisiti specifici di iscrizione al collocamento mirato previsti nell'avviso.

5. L'ente procede con la prova selettiva per i candidati segnalati dal servizio collocamento mirato e pubblica la graduatoria dei titoli e della prova.

6. L'ente comunica al servizio collocamento mirato competente il nominativo risultato vincitore.

7. Previa verifica di conferma dello stato invalidante e compatibilità alla mansione, l'ente procede con l'assunzione dei disabili selezionati

4.3 Tempi della procedura

Pubblicazione dell'avviso: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di avviamento completa in ogni parte.